

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

Nel procedimento unitario R.G. 394 / 2023

Avente ad oggetto: ricorso concordato minore

Il Giudice

ai sensi dell'art. 80 c.c.i.i. pronuncia la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario in cui è stata proposta domanda di concordato minore, ai sensi degli artt. 74 ss. c.c.i.i., da parte del dott. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED];

esaminato il ricorso introduttivo e i successivi atti del ricorrente che hanno definito la proposta rivolta al ceto creditorio;

analizzata la relazione particolareggiata redatta, ai sensi dell'art. 76 c.c.i.i., dall'Organismo di composizione della crisi e le successive integrazioni;

considerato che il procedimento unitario, in ragione del disposto di cui all'art. 76 VI co. c.c.i.i., si svolge integralmente dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica;

reputato che il piano si articola per la durata di sette anni (e quindi con la previsione di 84 rate mensili) e prevede il pagamento integrale delle spese di procedura (nel rispetto dell'art. 81 IV c.c.i.i., come chiarito dall'O.c.c. all'udienza del 10 ottobre 2023), che l'attivo concordatario proviene per complessivi 134.400,00 euro dal patrimonio del debitore e che vi è altresì l'apporto di ulteriori 9.599,52 euro derivanti da cd. "finanza esterna" (messi a disposizione dalla figlia del ricorrente);

rilevato che la liquidità proveniente dal patrimonio del debitore è destinata a soddisfare, parzialmente (nella misura del 6,42% o del 13,70% a seconda dei diversi tributi), l'Agenzia delle Entrate, titolare dei diritti di credito con privilegi di rango superiore,

mentre invece la cd. "finanza esterna" è destinata al pagamento degli altri creditori (Comune di Napoli, Comune di Cellole e Agenzia delle Entrate Riscossione);

rilevato, in proposito, che mediante tale apporto di risorse esterne si intende corrispondere agli altri creditori titolari di diritti con privilegio di grado inferiore una misura di soddisfazione sostanzialmente equivalente a quella che si garantisce quantomeno alle imposte dirette dell'Agenzia delle Entrate (6,42% per il Comune di Napoli e per il Comune di Cellole, 6% per aggi e spese dell'Agenzia delle Entrate Riscossione);

rilevato che il ricorso è anche sottoscritto, oltre che dal debitore, dal terzo che fornisce la finanza esterna;

considerato che il gestore della crisi ha attestato la veridicità dei fatti esposti e ritiene sostenibile e fattibile il piano concordatario, più favorevole per soddisfare le pretese dei creditori in termini di realizzo;

rilevato, altresì, che mirando alla prosecuzione dell'attività professionale svolta dal ricorrente e prevenendo pure il descritto intervento di risorse esterne la proposta soddisfa quanto richiesto dall'art. 74 I e II co. c.c.i.i.;

considerato che con decreto del 13 ottobre 2023 è stata aperta la procedura di concordato minore, con assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni per fare pervenire all'O.c.c. la dichiarazione di adesione o di mancata adesione al concordato e le eventuali contestazioni;

esaminata la relazione quindi depositata il 21 novembre 2023 dall'O.c.c. riepilogativa dell'esito del voto;

considerato che il gestore della crisi attesta, e documenta, di avere comunicato a tutti i creditori la proposta ed il piano e di averli informati del fatto che in mancanza di dichiarazione nel termine assegnato si sarebbe inteso che avessero prestato il consenso alla proposta loro trasmessa (art. 79 co. III c.c.i.i.);

rilevato che in ragione della natura pubblicistica dell'intero ceto creditorio e comunque della disposizione di cui all'art. 79 c.c.i.i., che prevede che l'approvazione richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto e anche, per il caso come quello di specie in cui un creditore (Agenzia delle Entrate) sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza, la maggioranza per teste dei voti espressi, il ricorrente ha previsto un'unica classe votante;



